

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

TRA

Comune di Napoli - Codice Fiscale 80014890638, in persona del Sindaco, Prof. Gaetano Manfredi, domiciliato per la carica in Piazza Municipio, 80133 - Napoli

E

Università degli Studi di Napoli "Federico II", (di seguito denominata Università "Federico II") con sede in Napoli al C.So Umberto I - 40, Codice Fiscale 0876220633, rappresentata dal Rettore Prof. Matteo Lorito

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- b) le Università, quali Istituzioni di alta cultura deputate alla formazione superiore, al progresso delle scienze ed alla ricerca ed operanti in virtù degli indirizzi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono incluse, nell'ambito delle Amministrazioni locali, all'interno dell'elenco delle Amministrazioni pubbliche redatto dall'Istat e, pertanto, sono legittimate alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15, L. 241/1990;
- c) il Comune di Napoli, in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, deve porre in essere tutte le azioni volte ad assicurare la realizzazione degli aspetti organizzativi e procedurali preordinati all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini iscritti nelle proprie liste elettorali;
- d) in occasione delle elezioni sono costituiti, presso ogni sede di seggio, gli Uffici Elettorali di sezione (di seguito Sezioni Elettorali) per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, formati da un Presidente, da un numero di scrutatori variabile a seconda del tipo di consultazione e da un segretario scelto dal Presidente;
- e) la costituzione e l'organizzazione dei Seggi Elettorali è demandata ai singoli Comuni, coordinati dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio;
- f) l'Albo delle persone idonee a rivestire l'incarico di Presidente di Sezione Elettorale è istituito presso la cancelleria della Corte d'Appello, la quale procede alla nomina dei Presidenti attraverso l'estrazione dei nominativi dal suddetto Albo;
- g) entro il ventesimo giorno precedente la data delle votazioni il Presidente della Corte d'Appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei Presidenti di Sezione elettorale che ha nominato, procedendo altresì alle sostituzioni in caso di rinunce o indisponibilità fino a pochi giorni prima della consultazione elettorale o referendaria;

CONSIDERATO CHE

nell'ambito delle consultazioni elettorali o referendarie, ai sensi del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, art. 35, co. 5 e del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 20, trascorso il suddetto termine, in caso di impedimento del Presidente dell'ufficio elettorale di sezione, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato;

il Comune di Napoli, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, istituisce, in occasione delle consultazioni, un elenco di cittadini interessati a svolgere, su delega del Sindaco, l'incarico di Presidente di seggio in sostituzione di quelli nominati dalla Corte di Appello che risultino assenti o impediti;

le Università hanno manifestato la volontà di favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche correlate allo svolgimento di specifiche attività lavorative.

CONVENUTO CHE

il Comune di Napoli e l'Università firmataria del presente Accordo intendono collaborare per favorire l'iscrizione degli studenti dell'Ateneo nell'elenco di persone idonee ad assumere, su delega del Sindaco, l'incarico di Presidente di Sezione Elettorale.

Nell'ambito di detta collaborazione rientra per gli studenti l'acquisizione del *know-how* necessario allo svolgimento delle funzioni di Presidente di seggio elettorale.

VISTI

Il D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati";

Il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali";

La legge 21/03/1990 n. 53 recante "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";

Lo Statuto del Comune di Napoli;

Lo Statuto ed i regolamenti dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Finalità

Il Comune di Napoli e l'Università di Napoli "Federico II", ciascuno per la propria parte, collaborano nella formazione dell'elenco dei sostituti dei Presidenti di seggio elettorale.

ART. 2 – Ambito di applicazione e modalità operative

Il presente Accordo opera esclusivamente in presenza di convocazione di comizi elettorali o referendari in relazione all'esigenza di procedere alla nomina, su delega del Sindaco, dei Presidenti di Sezione elettorale in sostituzione di quelli nominati dalla Corte di Appello che risultino assenti o impediti.

L'Università s'impegna a divulgare tra i propri studenti la possibilità di candidarsi ad assumere l'incarico di Presidente di Sezione elettorale su delega del Sindaco in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, riservandosi di valutare la possibilità di riconoscere crediti formativi agli studenti aderenti all'iniziativa di cui al presente Accordo di Collaborazione.

Il Comune di Napoli provvederà ad inserire nel proprio elenco gli studenti che avranno presentato domanda di partecipazione alla procedura in modalità telematica attraverso l'indirizzo <https://sostituzionepresidentiseggio.comune.napoli.it>, previo possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

L'iscrizione nel predetto elenco è permanente, salvo richiesta di cancellazione.

Il Comune di Napoli assicurerà l'aggiornamento dell'elenco in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

L'iscrizione nel suddetto elenco non impegna il Comune di Napoli alla nomina degli studenti in sede di surroga di Presidente di Sezione elettorale, atteso che alla stessa si procederà mediante estrazione casuale dall'elenco degli iscritti, assicurando trasparenza e pari opportunità.

Il compenso riconosciuto agli studenti nominati in surroga è quello stabilito dal Ministero dell'Interno per ogni consultazione.

ART. 3 – Impegni

L'Università s'impegna a divulgare tra i propri iscritti il link indicato all'art. 2 con le indicazioni sui contenuti, le modalità e le tempistiche per la presentazione al Comune di Napoli delle richieste di iscrizione e a riproporre, in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per tutta la durata del presente Accordo di Collaborazione, la possibilità d'iscrizione nell'elenco dei sostituti Presidenti di seggio elettorale.

Il Comune di Napoli si impegna a comunicare all'Università l'elenco degli studenti che, avendo presentato domanda di partecipazione alla procedura per l'iscrizione nell'elenco dei sostituti Presidenti di seggio elettorale, sono stati delegati dal Sindaco ad assumere l'incarico.

Ai fini del corretto svolgimento delle funzioni demandate ai Presidenti nominati, il Comune di Napoli s'impegna a mettere a disposizione specifici corsi di formazione *on line* sul Portale istituzionale.

ART. 4 - Durata

Il presente Accordo ha la durata di 4 (quattro) anni dalla data della stipula ed è rinnovabile di quadriennio in quadriennio previa comunicazione scritta tra le parti.

Ciascuna parte può esercitare l'azione di recesso dall'Accordo medesimo da comunicarsi in forma scritta con almeno 3 (tre) mesi di anticipo.

ART. 5 – Tutela dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività istruttoria o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, verranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

ART. 6 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo di Collaborazione dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate ai seguenti indirizzi:

Comune di Napoli:

vicesegretario.generale@comune.napoli.it;

vicesegretario.generale@pec.comune.napoli.it

Università degli Studi di Napoli "Federico II":

direzione generale@unina.it;

direzione generale@pec.unina.it

ART. 7 - Sottoscrizione

Il presente Accordo di Collaborazione è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241.

E' prevista la registrazione solo in caso d'uso.

Le Parti dichiarano infine, con la sottoscrizione del presente accordo, di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Per il Comune di Napoli

Per l'Università